



Direzione Regionale delle Marche

Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

OGGETTO: RDO per l'affidamento del servizio di sanificazione certificata mediante perossido di idrogeno degli immobili, o porzioni di essi, sedi degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate ubicati nelle Marche, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 – Determina di aggiudicazione

Il sottoscritto Capo Ufficio Risorse materiali, in qualità di RUP e in nome, per conto e nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate, Partita I.V.A. 06 363 391 001,

PREMESSO CHE:

- con propria determinazione n.753 Reg. Int. del 29 marzo 2021 è stata indetta una RDO per l'affidamento del servizio di sanificazione degli ambienti, mediante nebulizzazione di perossido di idrogeno e sali di ammonio, all'interno degli uffici dell'Agenzia delle Entrate nella regione Marche, laddove sia stata accertata la permanenza di persone riscontrate positive al tampone per il Coronavirus;
- data di inizio presentazione offerte era il 29.03.2021, mentre quella di scadenza era fissata per le ore 12.00 del 13.04.2021;
- entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenute le risposte alla RDO dalle ditte elencate nella tabella allegata al presente atto, denominata "ALLEGATO A - PARTECIPANTI";
- è stata analizzata la documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti ed è stata valutata la rispondenza della stessa a quanto previsto dal disciplinare per le ditte di cui all'elenco seguente:
 - Biblion srl
 - L'Europea Organizzazione Nazionale srl
 - LGA Service soc coop
 - CE.IM. srl
 - CGS Facility soc. coop
 - COSP Tecno service soc coop
 - Papalini SPA

- RHC srl
 - Roma Integral Systems srl
 - Romana Ambiente srl
 - SPILT srl
 - Gemini srl
 - Giustozzi service srl
 - Integra lavoro soc. coop
 - Miorelli service Spa
 - SATO ESCO srl
- dall'analisi della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti, a causa della carenza dei requisiti inerenti la capacità economico- finanziaria. ai sensi dell'art.5 delle Condizioni particolari di RDO e di contratto, è stata valutata l'esclusione delle seguenti ditte:
- ADL srls
 - Apeiron srl
 - Nottolini Home di Andrea Boccoli
 - Spina Multiservice srls
 - Il Giullare soc. coop
 - Saleo costruzioni e impianti
- per le restanti sono state ravvisate carenze formali della documentazione, ritenute sanabili ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016 mediante soccorso istruttorio;
- alla scadenza fissata del 10 giugno 2021 per l'invio della documentazione, non sono pervenute le risposte delle seguenti ditte:
- AN.SI. Service
 - Argoneta soc. coop.
 - Licata Clean Service srl
 - My Pest control srl
 - Novida srl
 - V.R. Service
 - Il Trifoglio Soc. Coop. Agricola
 - Italcons Consorzio Servizi
 - Kjob S.r.l.
 - Kristal di Tufano Anella
 - La Rondine Disinfestazione
 - Ecobee srl
 - Euroglobal Multiservice Soc. coop. a r.l.
 - Gamba Facility Management SPA
 - Biological Service sas

- Cleaning & service Soc. Coop
 - Com Service srl
 - Compagnia grandi Appalti Pulizie srl
 - Silvestri srl
 - La Splendente sas
 - Lunasol di Danciu Angelica;
 - MCM Servizi soc. a r l s
 - Meding Group srl
 - Mivra srl
 - S.G. Servizi srl
- il giorno 11.06.2021, la Stazione appaltante avendo riscontrato di aver inviato richiesta di soccorso istruttorio alla ditta Licata Clean Service srl, con sede in Gela (CL), ad un indirizzo di posta elettronica certificata erroneo, ha nuovamente inviato richiesta di soccorso istruttorio, tramite la casella di posta dell'Ufficio Risorse materiali, e la ditta ha inviato in pari data tramite posta elettronica certificata, prot.17443 dell'11.06.2021, la documentazione richiesta;
- è stata quindi verificata e valutata la documentazione pervenuta dalle ditte cui era stata inviata richiesta di soccorso istruttorio;
- in relazione alle seguenti ditte è stato rilevato che:
- 1) la Dragonetti sanificazioni, essendo iscritta alla CCIAA dal 27.04.2020, non dispone dei fatturati per gli anni precedenti a quell'anno;
 - 2) la Gemma Servizi srl non dichiara i fatturati per gli anni precedenti al 2020;
 - 3) la Cooperativa Servizi Pavoni a r.l. non ha fornito tutti i documenti e dati richiesti;
- la documentazione fornita dalle rimanenti ditte, che hanno risposto al soccorso istruttorio, è stata valutata positivamente;
- con provvedimento prot.1607 del 13.07.2021 Reg. Int. è stata determinata l'ammissione e l'esclusione delle ditte partecipanti come da tabella allegata al presente atto, denominata "ALLEGATO B – AMMESSI ED ESCLUSI DOPO SOCCORSO ISTRUTTORIO";
- in data 16.07.2021, prot.20803 Reg. Uff., è pervenuta da parte della ditta Gemma Servizi srl una richiesta di riammissione alla procedura in oggetto, motivata dal fatto che la suddetta ditta, iscritta alla CCIAA dal 2020, asserisce di avere fatturato nel corso del 2020 una somma superiore a quanto richiesto dalla stazione appaltante complessivamente per i tre ultimi esercizi, e che quindi risultano abbondantemente verificati i requisiti di carattere finanziario richiesti dal bando;
- la stazione appaltante, nelle more della verifica della fondatezza della richiesta effettuata dalla suddetta Gemma Servizi srl, in quanto sussistevano le ragioni di

interesse pubblico, con particolare riferimento alla garanzia della correttezza della gestione della procedura di gara, alla garanzia della par condicio tra le ditte partecipanti, per il principio del *favor participationis*, nonché a tutela dell'Amministrazione, con determina 1678 del 22.07.2021, ha proceduto all'annullamento parziale di ufficio della determina 1607 del 13.07.2021, limitatamente all'esclusione delle imprese che avevano dichiarato di avere fatturato nel corso dell'ultimo, o degli ultimi due, esercizi finanziari, una somma superiore a quanto richiesto dalla stazione appaltante complessivamente per i tre ultimi esercizi, poiché iscritte alla CCIAA nel corso dell'ultimo triennio,

- con la medesima determina altresì ha ammesso “con riserva” quelle imprese precedentemente escluse, mediante la determinazione prot.1607 del 13.07.2021 succitata, che avevano dichiarato di avere fatturato nel corso dell'ultimo, o degli ultimi due, esercizi finanziari, una somma superiore a quanto richiesto dalla stazione appaltante complessivamente per i tre ultimi esercizi, poiché iscritte alla CCIAA nel corso dell'ultimo triennio, come da elenco seguente:
 - ditta Apeiron srl
 - ditta Gemma Servizi srl;
 - ditta Il Giullare soc. coop
 - ditta Spina Multiservice srls
- la stazione appaltante ha pertanto approfondito la questione, con particolare riferimento alla sentenza del TAR del Lazio, Sez. I-bis, n.10912 del 26.10.2020, che ha stabilito che è possibile operare una riparametrazione del requisito finanziario in base agli anni di effettivo esercizio, per il mero requisito finanziario della capacità economica, quale il fatturato globale, poiché il requisito della capacità finanziaria può essere dimostrato tenendo conto di un periodo di tempo minore, sulla base della media annua del periodo di effettiva operatività dell'impresa, nonché con riferimento alla delibera ANAC n.1349 del 20.12.2017, con cui si valuta proporzionato e sufficiente il livello di fatturato raggiunto da una ditta anche se rapportato ad un periodo inferiore di attività, in conformità ai principi di massima partecipazione;
- pertanto, con determina prot.1701 del 26.07.2021, ha ammesso definitivamente le ditte sopraccitate precedentemente ammesse con riserva, che avevano dichiarato di avere fatturato, in un periodo inferiore a quello relativo degli ultimi tre esercizi finanziari, una somma superiore a quanto richiesto dalla stazione appaltante complessivamente per i tre ultimi esercizi, poiché di recente iscrizione alla CCIAA;
- l'elenco delle ditte ammesse ed escluse definitivamente è riportato nella tabella allegata al presente atto, denominata “ALLEGATO C – AMMESSI ED ESCLUSI DEFINITIVAMENTE”;
- è stato quindi effettuato il calcolo della soglia dell'anomalia, sulla base delle percentuali di ribasso offerte dalle ditte ammesse definitivamente, senza apportare

arrotondamenti (Consiglio di Stato, sezione Quinta, sentenza 7042 del 12.11.2009; Consiglio di Stato, sezione Sesta, sentenza 1277 del 2003), poiché non espressamente enunciato diversamente nella *lex specialis* costituita dal bando, e che è risultato essere pari al 33,3693808645%;

- sulla base del risultato di cui sopra, vengono escluse tutte le ditte che hanno offerto un ribasso percentuale superiore alla suddetta soglia, pertanto, fra le ditte non escluse, quella che ha offerto il maggiore ribasso sui prezzi in base d'asta, pari al 32,55%, è la Ecosan srl, via Santuario di Dipodi n°45, Feroletto Antico (CZ);
- l'elenco delle ditte escluse dopo il calcolo della soglia di anomalia è riportato nella tabella allegata al presente atto, denominata "ALLEGATO D – DITTE RIBASSI SOGLIA";

VISTI:

- il Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge n°120 del 11.09.2020;
- le Linee Guida n.4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;
- la legge di stabilità per il 2016, L.n.208/2015;
- il D.P.C.M 24 dicembre 2015;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito dell'esame delle offerte economiche presentate dalle ditte ammesse, dopo l'eliminazione delle ditte che hanno offerto un ribasso superiore rispetto alla soglia di anomalia, quella che ha offerto il maggiore ribasso sui prezzi in base d'asta, pari al 32,55%, è la Ecosan srl, via Santuario di Dipodi n°45, Feroletto Antico (CZ);
- in esito all'istruttoria condotta, con riferimento alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, si può procedere all'aggiudicazione della fornitura del servizio di sanificazione certificata mediante perossido di idrogeno e Sali di ammonio, per gli uffici delle Entrate nella regione Marche, ai sensi di quanto previsto dall'art.32, comma 5, del Codice dei Contratti pubblici;

- la scrivente Stazione Appaltante sta completando gli accertamenti di ufficio nei confronti della suddetta impresa, ai sensi dell'art.80 del D.Lgs 50/2016;

tutto ciò premesso e considerato, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statuarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure;

DETERMINA

- 1) di aggiudicare alla ditta Ecosan srl, via Santuario di Dipodi n°45, Feroletto Antico (CZ), ai sensi dell'art.32, comma 5, del Codice dei Contratti pubblici, approvato con D.Lgs 50/2016, l'affidamento del servizio di sanificazione degli ambienti, mediante nebulizzazione di perossido di idrogeno e sali di ammonio, all'interno degli uffici dell'Agenzia delle Entrate nella regione Marche;
- 2) di dare atto che:
 - a) l'aggiudicazione viene disposta con riserva di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e l'assenza di profili ostativi in capo al soggetto medesimo. Ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. n. 50/ 2016 verrà verificato il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché di capacità tecniche e professionali, e verranno effettuati gli accertamenti di ufficio nei confronti della suddetta impresa, ai sensi dell'art.80 del D.Lgs 50/2016; l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dei controlli e dei requisiti prescritti, ai sensi dell'art.32 comma 7 del Codice;
 - b) l'Agenzia avrà diritto di recedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.1373 c.c., dal contratto con preavviso di 15 giorni, qualora venga aggiudicata, nel periodo di vigenza contrattuale, una eventuale la gara esperita dalla Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e logistica, per la fornitura del servizio di che trattasi o qualora vengano attivate convenzioni Consip per la categoria merceologica in esame;
 - c) atti relativi al procedimento sono disponibili presso l'Ufficio Risorse materiali della Direzione Regionale delle Marche dell'Agenzia delle Entrate;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016.

IL RUP
Remo Checola
Firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente